

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, FALLUCCHI, AMADEO,
PASTORINO, BORZI e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1979

Disciplina delle società tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riprende la materia trattata nella proposta di legge della Camera n. 1922 della scorsa legislatura che, dopo l'approvazione al Senato, non poté esaurire il suo *iter* parlamentare per lo scioglimento anticipato delle Camere.

L'esigenza manifestata, e da tutti avvertita, di impedire che possano essere fugate le aspettative di tanti professionisti di dare una configurazione giuridica alle numerose associazioni già costituite ed in corso di costituzione tra gli stessi, ci ha consigliato di riprendere il tema e di affrontarlo, alla luce della presente realtà, con l'introduzione della forma cooperativa fra le forme societarie; e ciò non solo per una questione di equità, ma anche per il fatto che le cooperative stesse, potendo esercitare attività non commerciali (ex articolo 2200 del codice civile), consentono in ampia misura lavoro a numerosi giovani laureati e diplomati. Infatti, l'oggetto sociale di una cooperativa tra professionisti è l'esercizio di un'attività professionale pura e semplice.

La relazione al vecchio disegno di legge, presentato al Senato fin dal 28 luglio 1976,

faceva riferimento alla società cooperativa solo per scartarla con motivazioni inconsistenti e sosteneva la liceità dell'esercizio delle professioni intellettuali nella forma della società semplice sforzandosi di dare alla stessa un contenuto il più possibile cooperativo.

Ora, nel formulare tale proposta, si è tenuto conto, tra l'altro, anche della realtà esistente nell'ambito del movimento cooperativo organizzato nelle tre centrali giuridicamente riconosciute, che assommano alcune centinaia di cooperative tra professionisti (particolarmente architetti, ingegneri, giornalisti, ecc.), i quali, attraverso la forma cooperativa, hanno inteso superare la vecchia concezione della professione vista e vissuta in termini tradizionali.

Il fenomeno riveste, evidentemente, particolare importanza proprio in relazione alla notevole disoccupazione, specialmente qualificata (diplomati e laureati), che affligge il Paese. Il fatto va considerato anche in prospettiva di una nuova concezione dell'attività professionale oltre che delle opportunità che oggi il decentramento amministrativo può offrire in sede locale.

Ciò risulta particolarmente dall'interesse nei confronti delle cooperative di progettazione, di urbanisti, per un lavoro a livello di territorio, in aiuto agli enti locali.

Una tale situazione postula necessariamente l'opportunità di disciplinare legislativamente il fenomeno, nato spontaneamente ed in continua espansione, dello svolgimento dell'attività professionale in forma cooperativa; tanto più che gli aspetti positivi che esso è destinato a rivestire nell'attuale assetto sociale si riversano sulle possibili economie nella spesa pubblica, sullo sviluppo dell'attività professionale all'estero, eccetera.

Lo schema cooperativo, infatti, di più complessa configurazione rispetto alla società semplice, risolve in maniera più adeguata i problemi organizzativi e quelli della tutela della personalizzazione dell'attività.

Ciò, ovviamente, determina, in prospettiva, il superamento definitivo e totale della legge 23 novembre 1939, n. 1815, relativa alla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, che si appalesa ormai del tutto inadeguata alle nuove esigenze e che pertanto va abrogata.

È intuitivo il fondamento che nel vecchio disegno di legge determina la scelta dello strumento giuridico della società semplice piuttosto che di altre forme societarie. La società semplice, infatti, anche se la più semplificata nella sua organizzazione, risolve alcuni problemi organizzativi essenziali e, nello stesso tempo, salvaguarda e tutela

l'individualizzazione e la personalizzazione dell'esercizio dell'attività professionale.

Però, se questa fu la *ratio* della scelta della società semplice, non si vede perchè non possa ricorrersi per le stesse ragioni alla società cooperativa, la quale, tra le società di capitali, è l'unica ad essere costituita su base personale, con personalità giuridica.

Quindi, quelle due esigenze che sono soddisfatte con l'adozione del sistema della società semplice, verrebbero soddisfatte ed in misura maggiore e più rilevante anche attraverso la forma cooperativa, più confacente alla realtà italiana dove la cooperazione oggi torna ad essere riscoperta o rivalutata a tutti i livelli.

Onorevoli senatori, dopo quanto premesso, nel prendere atto soprattutto di una realtà sociale che è in movimento ed alla quale occorre dare una risposta adeguata, abbiamo la certezza che il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra sollecita approvazione, una volta divenuto legge dello Stato, potrà accelerare il processo di aggregazione attorno ad uno strumento di progresso civile e sociale che è la cooperazione in un campo delicato come quello delle società professionali. Strumento, questo, che potrà consentire a gruppi di giovani professionisti attualmente succubi della disoccupazione intellettuale, senza seguire le solite trafale tradizionali, senza anche quegli impegni finanziari personali, di mettere insieme ed al servizio della comunità le loro forze e le loro capacità.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

(Forma della società tra professionisti)

Gli iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

Tali società sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società semplici o sulle società cooperative nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili.

Per le società cooperative è consentita l'ammissione a soci anche di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2238 del codice civile.

Art. 2.

(Incarico professionale)

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alle società le disposizioni relative alla incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico da parte dei singoli soci.

Alle società tra professionisti non possono appartenere, neanche quali collaboratori o ausiliari, i dipendenti dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, anche economici, ancorchè le singole discipline consentano l'esercizio delle attività professionali. Tale divieto non si applica ai docenti universitari e di scuola secondaria.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività)

Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personalmente dai soci, i quali, in ogni caso, debbono essere iscritti agli albi o elenchi previsti dagli ordinamenti professionali.

La società tuttavia può valersi di ausiliari e collaboratori ai quali si applica la disposizione dell'articolo 2238 del codice civile, secondo comma, ove la collaborazione sia consentita dal contratto e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

TITOLO II

Art. 4.

(Costituzione della società)

La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società, e, in caso di società interprofessionale, ai consigli degli ordini o ai collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista.

I consigli e i collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al comma precedente in appositi registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

Qualora, in caso di società interprofessionale, un consiglio o un collegio non dispon-

ga, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'iscrizione di cui al comma precedente, la società può ricorrere alla commissione di cui al successivo articolo 12, la quale, sentite le parti interessate ed assunte sommarie informazioni, valuta i motivi del diniego e, ove gli stessi non appaiono fondati, dispone l'iscrizione.

Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma precedente è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

L'attività sociale può essere esercitata a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al precedente comma.

Art. 5.

(Numero massimo dei soci)

Le società semplici possono essere costituite con non più di dieci soci.

Possono tuttavia essere costituite società semplici con un numero di soci superiore a quello indicato nel comma precedente, fino ad un massimo di trenta, tenuto conto del numero dei liberi professionisti effettivamente esercenti negli ambiti tecnici e territoriali in cui opera la società, in modo che sia assicurato un congruo campo di attività all'esercizio professionale in forma non associata.

In caso di diverse valutazioni da parte dei consigli o collegi competenti, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

(Ragione sociale)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicare le attività della società, e deve essere seguita dalla dicitura « società tra professionisti ».

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle società cooperative.

La ragione sociale deve indicare le attività della cooperativa e contenere la dicitura « società cooperativa tra professionisti ».

Art. 7.

(Responsabilità professionale)

La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, anche in forma cooperativa, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società deve stipulare un contratto di assicurazione per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, commisurato al volume di affari accertato ai fini fiscali, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

TITOLO III

Art. 8.

(Contenuto dell'atto costitutivo)

L'atto costitutivo della società tra professionisti deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo od elenco professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, le attività esercitate, i soci amministratori e la loro durata in carica.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

Art. 9.

(Amministrazione della società)

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite con deliberazione adottata dall'assemblea, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad uno o più

soci e con le stesse modalità possono essere revocate.

Art. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale)

I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

Art. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.

Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma associata.

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale, agli ordini e ai collegi professionali cui appartengono i singoli soci.

Art. 12.

(Commissione nazionale per le società tra professionisti)

È costituita una commissione nazionale per le società tra professionisti, nominata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Fanno parte della commissione i rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e collegi professionali.

Art. 13.

(Esclusione dalla società)

La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo o dall'elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempimenti o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

Art. 14.

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2285 e 2526 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Art. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio, in cui si è verificato l'evento, debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

Art. 16.

(Registri contabili)

Le società tra professionisti sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

Art. 17.

(Tariffe)

Alle prestazioni fornite dalla società tra professionisti si applicano le tariffe per i compensi, le indennità e le spese relative alle professioni di appartenenza dei singoli soci.

Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è dato dall'ordine o dai collegi professionali cui si riferisce la prestazione d'opera.

Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente e soltanto in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi.

TITOLO IV

Art. 18.

(Investimenti)

Alle società non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzabili nell'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

I divieti del presente articolo non si applicano alle società cooperative di produzione e lavoro costituite fra giornalisti.

TITOLO V

Art. 19.

(Cessione dei contratti)

La cessione a favore delle società dei contratti di locazione, noleggio, somministra-

zione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

Art. 20.

*(Comunicazione dell'appartenenza
a società tra professionisti)*

L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione.

Art. 21.

(Società per notai)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice o sulla società cooperativa.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

Art. 22.

(Società tra professionisti estere)

Alle società tra professionisti estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

Art. 23.

*(Abrogazione della legge 23 novembre 1939,
n. 1815)*

La legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogata.